

Possibilità per il magistrato che intende partecipare ad un incontro di studio della formazione decentrata di rinviare l'udienza già fissata per la stessa data.

(Risposta a quesito del 24 luglio 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 24 luglio 2008, ha adottato la seguente delibera:

“visto il quesito posto dai referenti per la formazione decentrata del distretto di Corte di appello di ... teso ad accertare la possibilità per il magistrato che intende partecipare ad un incontro di studio decentrato, di rinviare l'udienza già fissata per la stessa data dell'incontro;

visto il parere dell'Ufficio studi, secondo cui il quesito posto richiede un inquadramento sulla questione generale relativa all'importanza ed al ruolo da attribuire al diritto dei magistrati di partecipare alle iniziative di formazione professionale organizzate dal Consiglio superiore della magistratura a livello centrale e decentrato nonché al necessario bilanciamento degli interessi rispetto alle esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari.

La formazione professionale costituisce senza dubbio un'esigenza primaria, al cui perseguimento devono ritenersi impegnati tutti i magistrati. Ad essa il Consiglio ha dedicato e dedica da tempo una specifica attenzione, sicché la positiva partecipazione dei magistrati ai corsi assume importanza sempre maggiore nella definizione del profilo professionale complessivo del magistrato. Si tratta, infatti, non solo e non tanto di tutelare un interesse diretto del singolo magistrato, quanto di realizzare un rilevante interesse generale dell'istituzione alla formazione professionale dei magistrati tutti.

Sul punto deve richiamarsi la delibera del Consiglio superiore della magistratura del 19 luglio 1994 nella quale si afferma che “i dirigenti degli uffici, e i magistrati impegnati in funzioni di collaborazione semidirettiva, devono spiegare il massimo impegno organizzativo per consentire ed agevolare la partecipazione dei magistrati dei rispettivi uffici agli incontri di studio cui siano ammessi. Ciò implica che, di regola, al magistrato ammesso ad un incontro di studio, ancorché esso si articoli in più periodi, deve essere permessa la partecipazione, organizzando l'ufficio - con l'impiego dei previsti strumenti ordinamentali - in modo da consentire il buon funzionamento anche nell'assenza del magistrato medesimo, peraltro temporalmente contenuta in un arco cronologico abbastanza breve; il che appare ottenibile con una adeguata attività di programmazione, la quale valga ad evitare, tra l'altro, che vengano disposti all'ultimo momento rinvii di blocchi di cause civili o di udienze penali che comportino grave pregiudizio agli interessi delle parti o dei difensori. D'altronde, il contemperamento delle esigenze dell'ufficio con quelle inerenti alla preparazione professionale appare tanto più necessaria dal momento in cui si afferma il principio che la partecipazione agli incontri di formazione non è più da considerare come momento occasionale ed eventuale ma diviene aspetto significativo dell'esperienza professionale complessiva”.

Per poter raggiungere un tale risultato occorre assicurare, con sufficiente anticipo, la possibilità di organizzare il servizio pur in assenza del magistrato ammesso a partecipare ai corsi. Pertanto il Consiglio provvede per tempo ad informare tutti i magistrati ammessi a partecipare agli incontri in maniera tale da consentire una tale programmazione, anche se non può escludersi la possibilità residuale di un'ammissione più ravvicinata per cause sopravvenute.

In tal senso la delibera in parola precisa che “non può tuttavia escludersi che, nella complessa dinamica dell'attività giudiziaria, si concretizzino esigenze di servizio di tale spessore da impedire la partecipazione del magistrato all'incontro di studio. Non è possibile operare una casistica di tali esigenze, la cui valutazione va necessariamente rimessa al prudente apprezzamento del magistrato medesimo e, in ultima analisi, del dirigente dell'ufficio. Il quale, però, sarà tenuto a motivare congruamente sull'impedimento, dando specifico conto delle ragioni che non hanno consentito il ricorso ai meccanismi sostitutivi pur previsti dall'ordinamento”.

La delibera consiliare, quindi, riconosce che vi possono essere esigenze di servizio gravi di tale entità da non consentire la partecipazione del magistrato all'incontro di studio. Accertata l'impossibilità di prevedere tutte le ipotesi che si possono prospettare in tal senso, il Consiglio rimette al prudente apprezzamento del dirigente dell'ufficio la decisione, purché l'eventuale impedimento venga congruamente motivato.

Analoghe argomentazioni si possono utilizzare per quanto concerne l'attività di formazione decentrata dei magistrati.

Come è noto, sin dalla risoluzione generale adottata dal Consiglio superiore della magistratura in data 26 novembre 1998, si è previsto che accanto all'attività di formazione dispensata a livello centrale, si sviluppasse una programmazione di attività formativa in sede decentrata, non come alternativa a quella centrale bensì come fondamentale completamento di quest'ultima.

L'intento, quindi, è sempre stato quello di completare l'attività di formazione rendendola in qualche misura più facilmente gestibile e comunque complementare alla programmazione centrale. Ciò si rinviene sia nella delibera citata che nelle successive del 28 luglio 1999 ed in quella ancor più completa del 21 giugno 2001, nella quale, in particolare, si sottolinea che "per garantire la migliore riuscita delle varie iniziative ed evitare che le stesse possano interferire con il lavoro giudiziario potrà rivelarsi opportuna la previsione del calendario dei giorni dedicati alle attività formative, previa ogni opportuna forma di coordinamento con i dirigenti degli uffici giudiziari.

Ai fini della programmazione a livello centrale sarà utile la predisposizione degli elenchi dei partecipanti alle singole iniziative decentrate.

Ove le domande di partecipazione siano superiori alle effettive disponibilità, i referenti distrettuali potranno individuare criteri di selezione dei partecipanti, ferma l'esigenza di assicurare tendenzialmente a tutti i magistrati del distretto uguali opportunità formative.

Il rilascio di attestati di partecipazione agli incontri potrà costituire un utile elemento informativo al fine delle valutazioni sull'andamento generale della formazione".

E' evidente, dunque, che come accade per gli incontri a livello centrale la programmazione dei corsi e la preventiva ammissione dei partecipanti rende più agevole organizzare anche l'attività lavorativa in modo compatibile con la partecipazione all'attività di formazione decentrata. Ed anche in questi casi la soluzione adottata per la formazione centrale è richiamabile per quella decentrata.

Non a caso, infatti, la circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il biennio 2006/2007, attualmente in regime di proroga, prevede al punto 59.6 opportunamente che "in ogni distretto le proposte tabellari negli uffici giudicanti e le proposte organizzative delle procure, sia in primo che in secondo grado, dovranno contenere l'indicazione di almeno 4 giorni liberi di udienza per ogni anno, da destinare alle esigenze della formazione decentrata.

L'individuazione di tali giorni dovrà essere determinato dai Presidenti delle Corti e dai Procuratori generali di concerto ai referenti per la formazione distrettuali".

Laddove, invece, tale tempestiva programmazione manchi e le singole iniziative non possano tener conto del lavoro giudiziario, si potrebbe porre il problema di una preventiva valutazione delle esigenze di servizio rispetto all'interesse alla frequentazione dei corsi decentrati che deve essere risolto, in ogni singolo caso, dal dirigente dell'ufficio in base al suo prudente apprezzamento.

Alla stregua delle considerazioni esposte si ritiene di poter concludere che il magistrato ammesso a partecipare ad un corso di formazione professionale decentrata deve darne tempestiva comunicazione al dirigente dell'ufficio o della sezione (per il caso di uffici divisi in sezione), con indicazione dei giorni in cui sarà assente, al fine di consentire una preventiva organizzazione del servizio.

In mancanza di una preventiva programmazione della partecipazione all'attività di formazione decentrata, il dirigente dell'Ufficio può, con provvedimento congruamente motivato, negare il permesso di assentarsi dall'ufficio, ove sussistano concrete e particolari esigenze di servizio, cui sia impossibile far fronte in altro modo;

condivise e fatte proprie le conclusioni raggiunte nell'anzidetto parere

delibera

di rispondere al quesito del referente per la formazione decentrata di ... come descritto in parte
motiva.”